



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Padova ed in persona della dott.ssa Federica Bonazza ha  
pronunziato all'esito della discussione orale della causa ed ai sensi dell'art.  
281 *sexies* c.p.c. la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo al numero \_\_\_\_\_ del Ruolo Generale degli  
Affari contenziosi civili dell'anno 2010, promossa con atto di citazione in  
opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra:

- attore opponente-

in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresenta-  
to e difeso dall'avvocato

IL CASO.it  
contro  
- convenuto opposto-

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa  
dall'avvocato

**Oggetto:** opposizione a decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_

**Conclusioni delle parti:** come da verbale di causa e atti depositati

**Motivi della decisione**

Con atto di citazione notificato in data 07.01.09, la società \_\_\_\_\_  
srl proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_ messo nei  
confronti della \_\_\_\_\_ asserendo che le opere commissionate alla ditta  
opposta non erano state eseguite in conformità a quanto richiesto, tanto da  
risultare del tutto inadeguate all'uso specifico da parte di \_\_\_\_\_  
Per tale motivo richiedeva che il decreto ingiuntivo venisse revocato e, in  
via riconvenzionale, che la società \_\_\_\_\_ venisse condannata al pagamento  
della somma di € 14.000,00 a titolo di risarcimento del danno.



Si costituiva la società opposta che contestava l'assunto di parte attrice, ritenendo di aver assolto correttamente il programma contrattuale e che nessun inadempimento poteva essere ad essa addebitato; in ogni modo eccepiva la decadenza e prescrizione delle pretese avversarie per non aver entro i termini la società opponente attivato l'azione di garanzia.

Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e all'udienza del 01.03.2012 preso atto della cancellazione della società attorea dal registro delle imprese, il giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società risulta infondata.

L'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.



In adesione ad un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, infatti, qualora -come nel caso *de quo*- non risulti contestato il rapporto contrattuale la menzionata documentazione contabile assurge a valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite (Cass., 18 febbraio 1995 n. 1798; Cass., 21 maggio 1992 n. 6142), specialmente ove il debitore abbia accettato senza rilievi le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.

La documentazione prodotta dalla società opposta nella fase *inaudita altera parte* costituisce piena dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata.

Ciò posto, disattendendo l'onere ex art. 2697 c.c., nessun riscontro probatorio o indiziario ha offerto parte opponente sulla dedotta presenza di vizi e difetti delle opere realizzate di cui, peraltro, non risulta essere stata effettuata la relativa denuncia nei termini previsti ex lege.

Per tali motivi, l'opposizione non può che essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Per quanto concerne la domanda riconvenzionale formulata dall'attore opponente, assorbente risulta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società per essere società cancellata dal registro delle imprese in data 15.12.09 (vd visura camerale prodotta dalla convenuta opposta).

Occorre rilevare che tanto per le società di capitali quanto per le società di persone, la cancellazione dell'iscrizione nel registro delle imprese di esse comporta la fine della loro capacità e soggettività negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali e cooperative, dovendosi ritenere superato il precedente orientamento secondo cui si era esattamente negata in passato la estinzione della società e della capacità di essa, fino al momento della liquidazione totale dei rapporti facenti ad essa capo, in difetto di una espressa previsione dell'effetto estintivo per le società di



capitali. (sentenza n. 4062 del 22/2/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).

Ne deriva che essendo venuto meno quale soggetto giuridico la srl l'opponente è privo di legittimazione attiva sostanziale a far valere in giudizio il credito risarcitorio di cui si è detto in premessa.

La domanda riconvenzionale deve dunque essere respinta nel merito. Occorre, peraltro, rilevare che la cancellazione della società opponente dal registro delle imprese determina, sotto il profilo processuale, non l'interruzione del giudizio, bensì la radicale estinzione del medesimo, da pronunciarsi con provvedimento giudiziale avente ad oggetto l'accertamento con efficacia *ex tunc* dell'evento estintivo perfezionatosi nel passato.

L'interruzione del giudizio è diretto a consentire l'eventuale riassunzione del processo nell'ipotesi in cui esistano eventuali successibili i quali possano subentrare nel rapporto giuridico sostanziale dedotto in causa.

In ipotesi di estinzione societaria, invece, è ontologicamente preclusa qualsivoglia possibile successione a titolo universale nel rapporto giuridico sostanziale controverso, essendo giuridicamente inconcepibile l'individuazione di ipotetici successori.

Ne consegue, sotto il profilo processuale, l'inapplicabilità dell'istituto dell'interruzione del giudizio in quanto non ne ricorre, nella fattispecie in esame, l'enunciato presupposto logico e normativo.

Quanto alla questione relativa al regime delle spese di lite, premesso che le questioni relative al difetto di *ius postulandi* in capo al difensore e nullità della procura alle liti possono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado a condizione che la relativa prova risulti dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nella fase di merito, occorre rilevare che ai sensi dell'articolo 1722 c.c., estensibile in via analogica all'istituto della procura alle liti, "*il mandato si estingue per la morte del mandante*".



Applicando il principio sopra enunciato al caso di specie, è pacifico che non può essere chiamata a rispondere delle spese di lite la società estinta, trattandosi ormai di un soggetto giuridicamente inesistente. Deve ritenersi che la procura alle liti conferita al procuratore della società opponente si è estinta nel momento dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di cancellazione di \_\_\_\_\_ avvenuta in data 15/12/2009, peraltro in data anteriore alla notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.

In materia di disciplina delle spese processuali, la giurisprudenza di legittimità ritiene che nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura *ad litem* o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso) l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità: conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. La cassazione ha distinto poi l'ipotesi dell'invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura *ad litem*, chiarendo in tal caso, che non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (vedi Cass., Sezioni Unite, n. 10706 del 2006).

Nel caso di specie si verte nella prima ipotesi: l'estinzione della procura *ad litem*, deve ritenersi omogenea alla fattispecie dell'inesistenza sopravvenu-



ta della procura, venuta definitivamente meno nel momento in cui si è irrimediabilmente estinta la società cancellata.

Applicando tali principi al caso in esame, ne discende che il procuratore dell'attore opponente è tenuto a rispondere personalmente delle spese di lite sostenute da parte opposta a decorrere dal momento dell'estinzione sopravvenuta della procura alle liti.

Per quanto riguarda il segmento di giudizio avente ad oggetto il contenuto della domanda riconvenzionale dedotta in atto di citazione in opposizione, oltre che della domanda formulata dal convenuto opposto in via riconvenzionale, per le ragioni sopra dette esso deve essere dichiarato estinto.

Le spese di lite vengono dunque poste a carico direttamente del difensore dell'attrice opponente liquidate sulla base delle notula presentata dal difensore della convenuta opposta ritenuta congrua.

Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. **PQM** emesso dal Tribunale di Padova, dalle parti di cui in epigrafe, ogni contraria eccezione istanza domanda disattesa definitivamente pronunciando, così provvede:

respinge l'opposizione;

condanna il difensore di parte attrice opponente in proprio alla rifusione in favore di parte convenuta opposta delle spese di lite che liquida in € 1.266.00 per diritti e € 1.405.00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali; per il resto dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Padova, 21.05.2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Lucia Rita LICCIARDELLO

LA PRESENTE SENTENZA È STATA DEPOSITATA IN  
CANCELLERIA ADDI 13 MAG. 2012

6

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Lucia Rita LICCIARDELLO